

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"SaLaM"



In Bologna, si sono riuniti il giorno 15 Aprile 2010 per costituire l'associazione "SaLaM" i seguenti cittadini: Simona Fernandez (nata a Roma il 01/06/1985, residente a Taranto, Vico Calò n°4 cap 74100 con codice fiscale FRNSMN85H41H501I) e Mattia Durli (nato a Bologna il 16/9/1974, residente a Bologna, Via Guelfa 44, 40138 con codice fiscale DRLMTT74P16A944R). I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Simona Fernandez la quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. Mattia Durli.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato (~~va specificato se~~ all'unanimità).

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "SaLaM" con sede in principale a Bologna e come primo comitato locale Taranto.

Successivamente si terranno le votazioni dei soci per tutte le restanti cariche.

Il Presidente
Simona Fernandez

Il segretario
Mattia Durli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO



Atto registrato il 05 LUG. 2010 Serie 3 al N° 6579
Imposte liquidate per € 185,80 per n° anni.

Firma su delega del Delegato Provinciale
Dr. Fabio DE GIORGI

**STATUTO DELL' Organizzazione non Governativa
SaLaM onlus Ong**

**Parte Prima:
Costituzione e personale**



Articolo 1: E' costituita l'Associazione " SaLaM ", Organizzazione non Governativa (ONG), ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile senza scopo di lucro, di seguito denominata "Associazione", con sede in Taranto e con durata illimitata. L'associazione farà richiesta di riconoscimento ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 28 della L. n. 49 del 26 febbraio 1987.

Il simbolo dell'associazione è costituito da un tondo con all'interno una figura stilizzata di una colomba, tale simbolo è composto dalla scritta araba Salam e riporta nella parte bassa la traslitterazione in lingua italiana.

Articolo 2: L'Associazione agisce per favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale nelle aree periferiche del sud del mondo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà in armonia coi locali programmi di sviluppo.

Articolo 3: L'Associazione agisce senza fini di lucro, nello spirito di solidarietà sociale, mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale.

Articolo 4: L'associazione può servirsi di personale specializzato assunto come lavoratore dipendente o con contratto occasionale nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento dei progetti, nonché la qualificazione e specializzazione degli interventi in Italia e all'estero. L'associazione valorizza l'assunzione di lavoratori presso i paesi esteri all'interno dei quali svolge le sue attività di cooperazione. Tale scelta è strettamente connessa con lo spirito di solidarietà sociale, mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'Associazione svolge attività di assistenza sociale alle popolazioni e alle comunità di persone svantaggiate e a collettività estere per aiuti umanitari. L'Associazione può avvalersi dell'apporto di volontari.

Articolo 5: L'Associazione verifica che i volontari e gli operatori siano in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie a svolgere il proprio compito in maniera adeguata all'impegno assunto, nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e di cooperazione. L'Associazione assiste i volontari e gli operatori all'estero nell'esercizio dei loro impegni contrattuali e delle altre attività di promozione.

Articolo 6: Possono associarsi tutte le persone che condividano gli scopi dell'Associazione e si adoperino per conseguirli. Associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private possono essere soci. I soci sono iscritti nel libro soci sulla base del pagamento della quota di adesione.

La adesione dei soci può avvenire nel corso dell'anno e va rinnovata ogni anno. I soci possono essere esclusi dal comitato nazionale solo per comportamenti lesivi verso l'associazione o verso i principi condivisi dalla stessa.

Dal momento dell'ammissione il socio è tenuto ad osservare:

- Le disposizioni statutarie.
- Le disposizioni dei regolamenti interni.
- Gli indirizzi degli organi sociali.

L'esclusione può avvenire nel caso in cui ci siano comprovate azioni non in linea con lo statuto o i fini dell'associazione o che violino articoli o parti di essi.

Scopi e mezzi

Articolo 7: L'Associazione partecipa a convegni, congressi e altre manifestazioni del genere, in Italia e all'estero, sui problemi della cooperazione, e promuove attivamente intese operative con altri organismi democratici, che concordino nella sostanza con le finalità dell'Associazione stessa.

Articolo 8: L'Associazione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è impegnata a contrastare la tendenza culturale ed economica degli stati industrializzati al dominio, anche militare, dei popoli del Sud del Mondo e comunque opera affinché vengano lenite le conseguenze di questo dominio.

L'associazione promuove la conoscenza della cultura del popolo arabo, degli altri popoli del Bacino del Mediterraneo e comunque Soggetti (siano essi stati o popoli) a dominazione culturale, e economica e/o militare da parte degli Stati più industrializzati. L'area d'intervento è estesa in tutto il bacino, ma dà priorità al Popolo Saharawi e a quello Palestinese, colpiti entrambi dalla non applicazione dell'autodeterminazione dei Popoli.

In particolare per tutti questi paesi l'associazione promuove: a) raccolte di fondi e donazioni, iniziative di vario genere, campagne di istruzione di giovani e meno giovani, attività umanitarie e di solidarietà nei confronti delle vittime civili dei conflitti; b) promuove iniziative di educazione e cooperazione allo sviluppo tendendo a favorire la acquisizione di tecnologie appropriate che favoriscano l'auto-sviluppo, c) promuovere il sostegno allo sviluppo della società civile, d) promuove giornate di cultura e di conoscenza della cultura araba, e) invio di volontari in paesi in via di sviluppo.

Articolo 9: I mezzi di comunicazione e di diffusione delle attività vanno da: convegni, a conferenze, dibattiti, incontri, interventi nelle scuole. Verranno pubblicati libri, articoli, documenti,opuscoli, un bollettino periodico, interventi presso giornali, radio e televisioni.

Attività

Articolo 10: L'Associazione elabora progetti di intervento per favorire lo sviluppo sociale, economico, tecnico e culturale, sia in Italia che all'estero, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, affinché l'intervento non si ponga come estraneo, ma si inserisca nel tessuto sociale, razionalizzando le risorse.

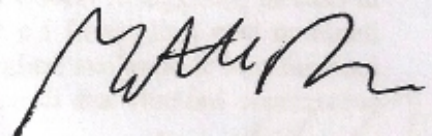
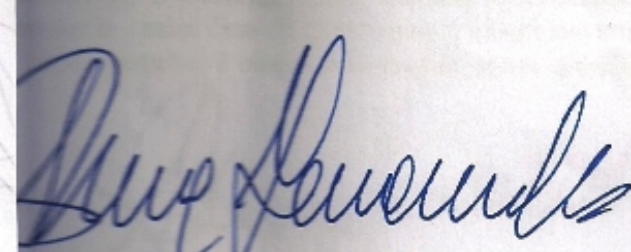
L'Associazione:

- Provvede allo studio e all'attuazione di progetti in base alla concezione di sviluppo che privilegia il soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni.
- Non considera pertinenti progetti che non siano destinati in forma diretta ed immediata allo sviluppo delle comunità locali o in cui prevalgono interessi individuali o di classi privilegiate.
- Individua le controparti in organismi rappresentativi delle realtà di base.

Si impegna affinché ciascun progetto sia preparato ed eseguito d'intesa con la popolazione locale e metta ad elementi del posto di lavorare in collaborazione con i volontari e gli operatori, assumendo gradualmente le responsabilità direttive ed organizzative del lavoro. L'Associazione promuove attività di ricerca sul territorio al fine di individuare possibilità di cooperazione plurisetoriali fra le aree geografiche che risultino più idonee e coinvolgibili in comuni progetti di sviluppo.

Articolo 11: L'Associazione promuove attività di ricerca sul territorio al fine di individuare possibilità di cooperazione plurisetoriali fra le aree geografiche che risultino più idonee e coinvolgibili in comuni progetti di sviluppo.

Articolo 12: L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



Parte Seconda Patrimonio

Articolo 13 : Il patrimonio della associazione è costituito da:

- A) dalla quota sociale nella misura fissata annualmente dal consiglio direttivo
- b) dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio
- c) Proventi da iniziative aventi carattere economico coerenti con gli scopi sociali.
- d) Contributi, lasciti e donazioni di persone fisiche, enti, istituzioni pubbliche e private.
- e) Beni patrimoniali mobili e immobili
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettate dal consiglio direttivo.

L'associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere.

A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.

In caso di scioglimento della associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni aventi fini analoghi salvo diversa destinazione di legge.

Organi dell'associazione

Articolo 14:Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Comitati locali.

Il socio perde tale qualifica per dimissioni, per inosservanza delle disposizioni suddette o per morosità; ciò è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15: L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano i soci stessi anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente; può essere convocata su iniziativa del Consiglio o di almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene effettuata mediante avviso a tutti i soci spedito almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo raccomandata o e-mail contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio designato volta per volta dai presenti.

L'Assemblea dei soci:

- Approva il bilancio consuntivo
- Elegge il presidente
- Nomina eventualmente il collegio dei revisori dei conti
- Approva le linee fondamentali di azione
- Ratifica la adesione ad altre associazioni.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti. Al fine di un migliore funzionamento dell'Associazione, l'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, approva Regolamenti Interni relativi a determinati settori di attività.

Articolo 16: Il Consiglio di Amministrazione esplica le sue funzioni nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea dei Soci. E' composto da cinque membri eletti a maggioranza dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili; in caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione e i Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea dei Soci successiva. Tutti i consiglieri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a più di due riunioni consecutive



nello stesso anno solare decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato volta per volta dai presenti. La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la riunione può essere convocata con preavviso di ventiquattro ore a mezzo telegramma o telefono.

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- Predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo
- Deliberare azioni bancarie e finanziarie
- Riscuotere, incassare e quietanzare crediti, mandati e contributi e compiere tutte le operazioni utili o necessarie (eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dallo Statuto e dalla legge), con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più soci con firma singola o congiunta degli stessi.

Articolo 17: Il Presidente della associazione dura in carica 3 anni ed ha la rappresentanza legale dell'associazione verso terzi ed in giudizio.

Articolo 18: L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dalla assemblea dei soci anche tra persone non aderenti alla associazione stessa. Dura in carica un anno e i suoi membri possono essere rieletti. I revisori dei conti controllano la tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori reali di proprietà della associazione e possono procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 19: I Comitati locali vengono formati sia in Italia che all'estero con il fine di garantire un'ampia partecipazione all'interno delle decisioni associative, di tutti i componenti, con principale importanza a coloro per i quali si è strutturato l'intervento di cooperazione.

Articolo 20: Ogni proposta di correzione al presente statuto verrà posta davanti all'Assemblea dei soci e qui votata dagli stessi. Le abrogazioni o le modifiche avranno valore qualora siano prese a maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 21: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, dall'Assemblea che può nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri. In tal caso, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o, comunque, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22: Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

